

LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE "ARIOSTO - SPALLANZANI"

Piazzetta Pignedoli, 2 42100 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046 0522 438841
Via Franchetti, 3 42100 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124 0522 432352
E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it Home page: WWW.liceoariostospallanzani.it

CODICE FISCALE N. 80016650352

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11

Reggio Emilia, 25/09/2026

LICEO ARIOSTO SPALLANZANI RE
Prot. 0006103 del 25/09/2026
VII-2 (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

Comunicazione in forma circolare n. 36

OGGETTO: cessazioni dal servizio – trattamento di quiescenza

Con la presente, si comunica che a seguito della Circolare Ministeriale n. 24818 del 24/09/2026 e al Decreto Ministeriale n. 193 del 23.09.2026, le domande relative al collocamento a riposo per il raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie sono da comunicare presso questa Segreteria (sig.ra Rossana/Elena) **entro e non oltre il 21 ottobre 2026**. Il termine del 21 ottobre 2026 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67° e 1 mese anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Le domande di cessazione dal servizio **devono essere presentate con le seguenti modalità:**

- Il personale docente, educativo ed Ata di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, utilizza esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero. La richiesta di dimissioni per pensione anticipata potrà essere formulata avvalendosi di cinque istanze POLIS che saranno attive contemporaneamente.
- ❖ La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie “domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2027 (pensione di vecchiaia, pensione anticipata ordinaria, pensione di vecchiaia a domanda – pensione anticipata)....omissis”
- ❖ la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta e la settima conterranno esclusivamente le istanze relative alle così dette quota 100 (maturata entro il 31/12/2021) - quota 102 (maturata entro il 31/12/2022) – quota 103 (da maturare entro il 31/12/2023) – domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti (pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare entro l'anno 2024) - domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti (pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare entro l'anno 2025) - domanda di cessazione (opzione donna con requisiti al 31/12/2021) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31/12/2022 (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti entro il 31/12/2023 (opzione donna con requisiti al 31/12/2023) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti entro il 31/12/2024 (opzione donna con requisiti al 31/12/2024) . In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o” pensione anticipata flessibile” o opzione donna, quest’ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
- Le domande di trattenimento in servizio, ovvero per il raggiungimento minimo contributivo, dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Le domande di pensione devono essere, inoltre, inviate direttamente all’Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- ✓ Presentazione della domanda online accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
Carta Identità Elettronica (CIE)
Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- ✓ Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- ✓ Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

L'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia per l'anno 2027 a 67 anni e 1 mese in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996),

Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni e 1 mese sia compiuta tra settembre e dicembre 2027 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027/28 non si applica ai requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a domanda e alla pensione anticipata nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 187, lettere a) b) della medesima Legge 199/2025. Pertanto, nel 2027, per tali lavoratori l'accesso alla pensione di vecchiaia a domanda e l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24 commi 6 e 10 del D.L. 06/12/2011 n. 201 è consentito al raggiungimento dei requisiti anagrafici riportati nella Tabella riepilogativa allegata alla presente nota, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (circolare INPS n. 126/2018)

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo

<u>Pensione</u>	<u>Requisiti anagrafici</u>	<u>Requisiti contributivi</u>
Pensione di vecchiaia Art. 24 commi 6 e 7 della Legge 214/2011	67 anni e 1 mese al 31/08/2027 (d'ufficio) 67 anni e 1 mese al 31/12/2027 (a domanda)	Anzianità contributiva minima 20 anni
Pensione anticipata ordinaria Articolo 15 decreto Legge 2/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26 <u>Requisiti da maturare entro il 31/12/2027</u>		Anzianità contributiva minima di 41 anni e 11 mesi (donne) Anzianità contributiva minima di 42 anni e 11 mesi (uomini)
Opzione donna Requisiti maturati al 31 /12/2021	58 anni maturati al 31/12/2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31/12/2021
Opzione donna Requisiti maturati al 31 /12/2022 Cargiver – invalide - ecc	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31/12/2022
Opzione donna Requisiti maturati al 31 /12/2023 Cargiver – invalide - ecc	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31/12/2023
Opzione donna	61 anni (età ridotta di un anno per	Anzianità contributiva di 35 anni

Requisiti maturati al 31 /12/2024 Cargiver – invalide - ecc	figlio nel limite massimo di due anni)	maturati al 31/12/2024
Quota 100 Requisiti maturati entro il 31/12/2021	62 anni	Anzianità contributiva minima di 38 anni
Quota 102 Requisiti da maturare entro il 31/12/2022	64 anni	Anzianità contributiva minima di 38 anni
Quota 103 - Pensione anticipata flessibile Art 1 comma 283 legge 197 29/12/2022 Requisiti maturati entro il 31/12/2023	62 anni	Anzianità minima contributiva di 41 anni
Pensione anticipata flessibile Art. 1 legge 213 30/12/2023 Art. 14.1 DL 28/01/2019 n. 4 e successive (L. n. 207 30/12/2024 Requisiti maturati entro anno 2024	62 anni	Anzianità minima contributiva di 41 anni

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi